

## REGOLAMENTO (UE) N. 79/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2013

## che dispone la registrazione delle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina e dell'Indonesia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 agosto 2012, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup> («l'avviso di apertura»), la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di biodiesel originario dell'Argentina e dell'Indonesia («i paesi interessati») a seguito di una denuncia presentata il 17 luglio 2012 dallo European Biodiesel Board («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di biodiesel dell'Unione.

## A. IL PRODOTTO IN ESAME

- (2) Il prodotto oggetto della presente registrazione è lo stesso definito nell'avviso di apertura, cioè il prodotto costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, attualmente classificato ai codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 e ex 3826 00 90, originario dell'Argentina e dell'Indonesia.

## B. RICHIESTA

- (3) In seguito alla pubblicazione dell'avviso di apertura, il denunciante ha chiesto nel settembre 2012 che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione.

<sup>(1)</sup> GU L 373 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU C 260 del 29.8.2012, pag. 8.

## C. MOTIVI DELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

- (4) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti delle stesse a decorrere dalla data di registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una domanda dell'industria dell'Unione che contenga sufficienti elementi di prova in tal senso.
- (5) Il denunciante ha sostenuto che la registrazione è giustificata dal fatto che il prodotto in esame è stato oggetto di dumping e che il pregiudizio all'industria dell'Unione è stato causato dall'aumento di importazioni oggetto di dumping in un periodo di tempo relativamente breve.
- (6) Per quanto concerne il dumping, la Commissione dispone di prove a prima vista sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dai paesi interessati sono oggetto di dumping. La denuncia antidumping e la domanda di registrazione contengono prove relative ai prezzi all'esportazione da entrambi i paesi basate sui dati Eurostat relativi al periodo compreso tra aprile 2011 e marzo 2012. Le prove relative al valore normale contenute nella denuncia antidumping e nella domanda di registrazione consistono nei prezzi sul mercato interno di entrambi i paesi. Il denunciante ha inoltre fornito un valore normale costruito basato sul costo totale di produzione maggiorato di un importo ragionevole per le spese di vendita, generali e amministrative e per i profitti. È stato sostenuto che le tasse all'esportazione sull'olio di soia e l'olio di palma, rispettivamente in Argentina e Indonesia, distorcono il mercato interno abbassando il prezzo delle materie prime. Nell'insieme, data l'entità dei presunti margini di dumping, tali elementi di prova dimostrano in maniera sufficiente nella fase attuale che gli esportatori in questione esercitano pratiche di dumping.
- (7) Per quanto riguarda il pregiudizio, la Commissione dispone di prove a prima vista sufficienti del fatto che le pratiche di dumping esercitate dagli esportatori arrecano un pregiudizio notevole. Tali prove consistono in dati dettagliati, contenuti nella denuncia antidumping e nella domanda di registrazione e suffragati da informazioni fornite dall'industria e da fonti pubbliche, concernenti i fondamentali fattori di pregiudizio di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (8) La Commissione dispone inoltre di elementi di prova a prima vista sufficienti, contenuti nella denuncia antidumping e nella domanda di registrazione e suffragati da

